

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-773 del 17/02/2022
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SICUREZZA SOC. CONS. A R.L. CON SEDE LEGALE IN RAVENNA, VIA FARNETI n. 5 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IPPC DI PRETRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN GOMMA (PUNTO 5.3.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) NELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE SITA IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA, LOCALITÀ FRUGES, VIA ARGINE SAN PAOLO n. 18/A- AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2022-800 del 16/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SICUREZZA SOC. CONS. A R.L. CON SEDE LEGALE IN RAVENNA, VIA FARNETI n. 5 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IPPC DI PRETRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN GOMMA (PUNTO 5.3.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) NELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE SITA IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA, LOCALITÀ FRUGES, VIA ARGINE SAN PAOLO n. 18/A- AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'avvio e lo svolgimento dell'**attività IPPC di pretrattamento (R12) di rifiuti non pericolosi in gomma** di cui al punto 5.3.b2) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in seguito ad interventi di riorganizzazione e potenziamento nell'installazione esistente "non già soggetta ad AIA" sita in Comune di Massa Lombarda, località Fruges, Via Argine San Paolo, n. 18/A, **Albatros Ecologia Ambiente Sicurezza Soc. Cons. a r.l.** (CF/P.IVA 02288230390) avente sede legale in Ravenna, Via Farneti n. 5, risulta titolare nella persona del proprio legale rappresentante dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4679 del 06/10/2020, come successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4231 del 24/08/2021;
- ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'AIA n. 4679 del 06/10/2020 e smi per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, restava da comunicare da parte del gestore la conclusione dei lavori di riorganizzazione e potenziamento dell'installazione esistente "non già soggetta ad AIA" che risultano iniziati in data 11/11/2020;
- con l'AIA n. 4679 del 06/10/2020 e smi si stabilivano alcune azioni di adeguamento/miglioramento ambientale anche di tipo gestionale da attuare prima di dare avvio all'esercizio dell'installazione IPPC in regime di AIA tra cui:
 - *"Deve essere implementato e aggiornato il Piano di Monitoraggio dell'installazione con:*
 - *specifici autocontrolli sui rifiuti costituiti da scarti e bave di gomma tecnica, formulando preventivamente una proposta da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi contenente, in particolare, le modalità di caratterizzazione dei rifiuti componenti la miscela e delle miscele stesse (frequenza caratterizzazione, dimensione dei lotti, ricorso ad analisi, ecc.) in relazione alle specifiche di accettazione degli impianti di destino finale;*
 - *definizione, secondo quanto stabilito nell'AIA, dei punti di campionamento e delle modalità di campionamento adottate per l'accertamento di conformità della GVG prodotta ai requisiti di cui all'Allegato I al DM n. 78/2020;"*
 - *Il gestore è tenuto alla revisione e all'adeguamento secondo quanto stabilito nell'AIA dell'apposita planimetria di depositi e stoccaggi, da trasmettere ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna e mantenere presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo."*

VISTA in proposito la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 4679 del 06/10/2020 e smi, presentata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 23/09/2021 (ns. PG/2021/146943), contenente la proposta di modifica del Piano di Monitoraggio dell'installazione nonché l'apposita planimetria di depositi e stoccaggi aggiornata nella revisione n. 2 datata settembre 2021;

RICHIAMATI:

- ✓ il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- ✓ la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, comma 14) e dall'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per le attività di smaltimento/recupero dei rifiuti svolte nelle installazioni IPPC, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'AIA costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica come disciplinato dall'art. 208 del predetto decreto, sostituendo ad ogni effetto autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- a corredo della suddetta comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore presentava Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ordinaria ai sensi dell'art. 13 della LR n. 15/2013 e smi, quale titolo abilitativo edilizio, relativa alla variante in corso d'opera/fine lavori per posa di nastro trasportatore su soletta in c.c.a., premiscelatore verticale, soletta in c.c.a. per trituratore e alcune variazioni a manufatti già autorizzati con l'AIA vigente per cui, al fine di assumere la decisione sulla modifica in questione, veniva acquisito in data 11/11/2021 il parere favorevole espresso dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (ns. PG/2021/173655), interpellato con nota ns. PG/2021/152705;

RILEVATO che, anche sulla base di quanto manifestato dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in data 11/11/2021 (ns. PG/2021/17632), la documentazione tecnica presentata a corredo della suddetta comunicazione di modifica risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA in essere, per cui in data 15/11/2021 veniva avanzata richiesta di integrazioni con sospensione dei termini del procedimento (ns. PG/2021/175050);

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore in data 10/12/2021 (ns. PG/2021/190230), nuovamente trasmessa tramite il Portale IPPC-AIA con corretta procedura telematica in data 20/01/2022 (ns. PG/2022/9017);

ACQUISITO in data 20/01/2022 il parere favorevole, con prescrizioni, sulla modifica al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione e la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2022/8690) quale supporto tecnico per l'aggiornamento dell'AIA in essere, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE - SAC di Ravenna con nota ns. PG/2021/152712, da cui in merito alle modalità di campionamento proposte per la GVG emerge in particolare che:

- il Piano di Monitoraggio proposto dal gestore nella revisione n. 2 di Novembre 2021 (di seguito, per brevità, "PdM proposto") indica i punti di prelievo sulle linee C e D per la produzione di GVG in forma sia di granulo, sia di polverino. I punti di prelievo cambiano a seconda dell'assetto produttivo (linea C) che può essere modificato a seconda dei regimi produttivi o di manutenzione/guasti. Tuttavia, nell'AIA vigente, tali assetti sono solo richiamati e non descritti in maniera esaustiva per le finalità declinate nel PdM così come modificato; pertanto il PdM proposto, che prevede specifiche modalità di controllo e punti di prelievo differenziati a seconda dell'assetto impiantistico (non riportato in AIA), non risulta sufficientemente esaustivo al fine della sua applicazione e degli eventuali controlli da parte degli organi accertatori. Dovrà pertanto essere prodotta una specifica procedura operativa integrante al PdM inserito in AIA in cui dovranno essere declinati gli assetti puntuali di produzione;

- relativamente alle modalità di campionamento della GVG in forma di granulo, i controlli sul lotto di produzione (max 130t) sono previsti con le modalità indicate nell'Allegato 1, lettera a) al DM n. 78/2020: in particolare, viene effettuato un controllo su ciascun lotto per il primo anno di produzione, poi semestrale con le specifiche riportate nella norma. Al paragrafo 8.1.1 del PdM proposto sono illustrate le modalità per effettuare questo controllo: vengono indicati i vari punti di prelievo sulle unità di raffinazione della linea C e della linea D, a seconda dell'assetto produttivo (1, 2, 3). Al momento della lavorazione del lotto si presume che tutta la linea (C o D) sia impegnata a lavorare lo stesso lotto. Durante la procedura di campionamento descritta, viene effettuata la raccolta sistematica degli incrementi (con prelievo di almeno 10÷20 incrementi) su ciascun punto di prelievo indicato nella linea di lavorazione in corso. Per ogni punto di prelievo verrà formato un campione composito di circa 10÷20 kg. I campioni compositi provenienti da unità che producono granuli con medesima curva granulometrica potranno essere uniti insieme. Successivamente, da ogni campione composito così formato, si procederà alla suddivisione in porzioni adeguate (10÷20) da ciascuna delle quali verranno estratte aliquote minime di circa 100 g. Tutte le aliquote prelevate, unite insieme, costituiranno il campione finale rappresentativo del lotto di produzione che dovrà avere massa finale di almeno 2 kg e sul quale andranno condotte le verifiche analitiche di cui all'Allegato 1, lettera a) al DM n. 78/2020. In particolare, se l'oggetto della produzione è un granulo di dimensioni comprese tra 0,8÷2,5 mm, il campione rappresentativo finale, come precedentemente descritto, verrà diviso in due campioni da 1 kg ciascuno, i quali saranno impiegati per le determinazioni di cui all'Allegato 1, lettere a), b) al DM n. 78/2020. Se invece viene prodotto un granulo di dimensioni maggiori di 2,5 mm, il campione finale rappresentativo del lotto di produzione dovrà avere massa finale di almeno 3 kg; quest'ultimo verrà diviso in due campioni, di cui: 1 kg impiegato per le determinazioni di cui all'Allegato 1, lettera b) al DM n. 78/2020 (e non di cui al paragrafo 8.2 del PdM proposto, cioè le verifiche di cui all'Allegato 1, lettera a) al DM n. 78/2020 come erroneamente indicato nel documento) mentre i restanti 2 kg saranno setacciati, fino ad ottenere un campione di almeno 1 kg, per recuperare la frazione 0,8÷2,5 mm idonea alle determinazioni di cui all'Allegato 1, lettera a) al DM n. 78/2020 (e non di cui al paragrafo 8.3 del PdM proposto, cioè le verifiche di cui all'Allegato 1, lettera b) al DM n. 78/2020 come erroneamente indicato nel documento);
- relativamente alle modalità di campionamento della GVG in forma di polverino, le verifiche di cui Allegato 1, lettera a) al DM n. 78/2020 avvengono durante la prima fase di lavorazione nei punti di prelievo indicati nel PdM proposto, con le stesse modalità individuate per la GVG in forma di granulo. Tale modalità consente di intercettare, previa setacciatura, la frazione idonea alle verifiche analitiche (0,8÷2,5 mm) fino alla composizione di un campione rappresentativo di massa finale di almeno 1 kg. I prelievi di materiale, per le verifiche di cui all'Allegato 1, lettera b) al DM n. 78/2020, avvengono invece in corrispondenza del collegamento tra l'uscita del setaccio e la linea di trasporto automatico che porta il materiale finito allo stoccaggio in silos, sempre con le medesime modalità che porteranno alla definizione di un campione composito finale di almeno 1 kg per ogni tipologia di polverino o prodotto finito.
Si rileva inoltre che il punto di prelievo Linea C assetto 1 'uscita coclea C1.CL5' non è stato indicato graficamente nell'Appendice 1 al PdM proposto;
- relativamente alle modalità di campionamento della GVG in forma sia di granulo, sia di polverino, in riferimento al caso di confezionamento diretto (materiale scaricato dalle unità di polverizzazione direttamente all'interno di big bags) viene indicato come punto di prelievo l'uscita della coclea di estrazione; non risulta pertanto chiaro come avvenga il campionamento e la formazione dei campioni, in base anche ai vari assetti della Linea C e a quanto graficamente indicato nell'Appendice 1 del PdM proposto;

PRESO ATTO della completa attuazione dell'AIA vigente a decorrere del 01/02/2022, comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PG/2022/14070);

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4679 del 06/10/2020 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4679 del 06/10/2020 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamata con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, come da AIA n. 4679 del 06/10/2020 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ns. PG/2021/152696, ns. PG/2021/177883). Tale garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce alcuna variazione in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SU proposta del responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni al Piano di Monitoraggio dell'installazione comunicate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi dal gestore in data 23/09/2021 (ns. PG/2021/146943) così come integrate ai fini istruttori in data 10/12/2021 (ns. PG/2021/190230), sommariamente descritte nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4679 del 06/10/2020 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4679 del 06/10/2020 rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, a **Albatros Ecologia Ambiente Sicurezza Soc. Cons. a r.l.** (CF/P.IVA 02288230390) avente sede legale in Ravenna, Via Farneti n. 5, per lo svolgimento dell'**attività IPPC di pretrattamento (R12) di rifiuti non pericolosi in gomma** di cui al punto 5.3.b2) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in seguito ad interventi di riorganizzazione e potenziamento nell'installazione esistente "non già soggetta ad AIA" sita in Comune di Massa Lombarda, località Fruges, Via Argine San Paolo, n. 18/A, come di seguito indicato;
 - 2.a) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione dei rifiuti** sono aggiornate sostituendo le **prescrizioni n. 15 e n. 20** impartite nel **paragrafo D2.8)** dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4679 del 06/10/2020 e smi, con le seguenti:

Prescrizioni

[...omissis...]

15. Gli scarti e bave di gomma tecnica ammessi allo stoccaggio (R13) per il successivo pretrattamento (R12) nell'impianto sono costituiti esclusivamente dalle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
070213	Rifiuti plastici
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*
170203	Plastica
191204	Plastica e gomma

Per tali rifiuti di gomma in ingresso, che non potranno rimanere messi in riserva (R13) presso l'impianto per un periodo superiore a **48 h** a far data dalla loro presa in carico, lo stoccaggio R13 non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il successivo pretrattamento R12 svolto in impianto.

I rifiuti in gomma di cui al codice EER 160306 potranno essere accettati in impianto solo previa verifica della "non pericolosità", per cui il gestore è tenuto a dotarsi di apposita procedura da cui si evinca il monitoraggio e il controllo (anche attraverso analisi chimiche se necessario) della non pericolosità di tali rifiuti con voce "a specchio".

Senza alcuna commistione di rifiuti aventi codici EER diversi, gli scarti e bave di gomma tecnica sono sottoposti alle operazioni di:

- selezione e cernita manuale per la rimozione di eventuali frazioni estranee nonché per il raggruppamento in base alla colorazione in relazione alla specifica destinazione finale per il recupero di materia;
- eventuale riduzione volumetrica, in relazione alle specifiche di accettazione degli impianti di destinazione e comunque a pezzatura non inferiore a 50 mm, nella linea di triturazione dedicata (Linea B) e/o taglierina;

e successiva miscelazione finalizzata all'ottimizzazione del trasporto presso impianti terzi autorizzati per il recupero finale esterno (sia energetico, sia di materia). Per il recupero finale di materia, è consentita la miscelazione dei rifiuti esclusivamente in base alla colorazione, ai fini logistici, per cui il gestore è tenuto a dotarsi di apposita procedura che espliciti nel dettaglio il criterio adottato (che non deve essere necessariamente analitico) per tenere sotto controllo il processo di trattamento, stabilendone l'efficacia.

Sulla base del destino finale, ciascun rifiuto da sottoporre a miscelazione deve essere caratterizzato, con riguardo, tra l'altro, al ciclo produttivo di provenienza, alle materie prime in esso impiegate e agli eventuali contaminanti presenti.

La gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti; per **lotto** è da intendersi un quantitativo non superiore a **500 tonnellate**, identificato da codice alfanumerico MIXaaaa.nn (dove MIX identifica la miscela di rifiuti codificati con codice EER 191204, aaaa corrisponde all'anno di produzione, nn individua il numero progressivo del lotto, la cui numerazione ricomincia ogni anno da 1).

Qualificandosi come "produttore dei rifiuti" ai sensi dell'art. 183, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore è altresì tenuto ad effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare il rifiuto in miscela e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione finale.

Dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto.

Il rifiuto miscelato viene inviato ai medesimi impianti cui sarebbero destinati i singoli rifiuti; queste informazioni andranno riportate nelle omologhe di ciascun rifiuto componente la miscela.

Le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi (fatti salvi gli stoccaggi funzionali).

La documentazione comprovante la conformità del rifiuto in miscela alle specifiche di accettazione degli impianti di destino finale per il recupero energetico o di materia deve essere mantenuta presso l'installazione, a disposizione degli organi di controllo. Andrà altresì specificato il destino del rifiuto in miscela qualora, in esito al trattamento effettuato, non siano stati rispettati i parametri individuati per la verifica dei lotti di miscela.

In attesa del conferimento agli impianti di destinazione finale, per i rifiuti prodotti dal pretrattamento degli scarti e bave di gomma tecnica identificati con codice **EER 191204** è ammessa la **nessa in riserva (R13)** all'interno di 4 cassoni da 40 m³ ciascuno, posti nell'area H individuata in prossimità della pesa, per una capacità massima istantanea di stoccaggio **R13** fissata pari a **100 tonnellate**. Tali rifiuti non potranno rimanere messi in riserva (R13) presso l'impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico.

[...omissis...]

20. Lo stato dei luoghi dedicati a deposito temporaneo/stoccaggio dei rifiuti deve rispecchiare fedelmente quanto riportato nell'apposita planimetria ("Planimetria di impianto – depositi e stoccaggi" nella revisione 2 datata settembre 2021), da mantenere presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo.

[...omissis...]

2.b) Il **Piano di Monitoraggio dell'installazione** stabilito nell'AIA viene aggiornato per la **matrice rifiuti** integrando gli autocontrolli richiesti nel sottoparagrafo dedicato del **paragrafo D2.8) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4679 del 06/10/2020 e smi con i seguenti:

Monitoraggio

Per la matrice rifiuti, il Piano di Monitoraggio dell'installazione prevede i seguenti autocontrolli a carico del gestore:

[...omissis...]

8. *Determinazioni analitiche per caratterizzazione e omologazione verso gli impianti di destinazione finale dei rifiuti prodotti dalla miscelazione di scarti e bave di gomma tecnica (codice EER 191204), con frequenza almeno **annuale**, secondo il seguente profilo analitico minimo:*

Parametri per la caratterizzazione e l'omologazione dei rifiuti classificati con EER 19.12.04, ottenuti dalle attività di miscelazione R12 di scarti e bave di gomma			
Parametro	U.M.	Limiti	Metodo
Colore	-	(*)	Visivo
Stato fisico	-	(*)	UNI 10802 : 2013
pH	-	(A)	CNR IRSA 1 Q64 Vol. 3 1985
Residuo a 105°C	%	(*)	UNI EN 14346 : 2007 Metodo A
Solidi totali fissi (residuo a 600°C)	%	(*)	CNR IRSA 2 Q64 Vol. 2 1984
Alluminio	mg/kg	(A)	UNI EN 13657 : 2004 + UNI EN ISO 11885 : 2009
Antimonio	mg/kg	(A)	UNI EN 13657 : 2004 + UNI EN ISO 11885 : 2009
Arsenico	mg/kg	(A)	UNI EN 13657 : 2004 + UNI EN ISO 11885 : 2009
Mercurio	mg/kg mg/MJ	(A) ≤ 0,08	UNI EN 13657 : 2004 + APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003
Cadmio	mg/kg	(A)	UNI EN 13657 : 2004 + UNI EN ISO 11885 : 2009
Cromo III	mg/kg	(A)	UNI EN 13657 : 2004 + UNI EN ISO 11885 : 2009
Cromo esavalente (Cromo VI)	mg/kg	(A)	CNR IRSA 16 Q64 Vol. 3 1986
Cobalto	mg/kg	(A)	UNI EN 13657 : 2004 + UNI EN ISO 11885 : 2009
Piombo	mg/kg	(A)	UNI EN 13657 : 2004 + UNI EN ISO 11885 : 2009
Rame	mg/kg	(A)	UNI EN 13657 : 2004 + UNI EN ISO 11885 : 2009
Nichel	mg/kg	(A)	UNI EN 13657 : 2004 + UNI EN ISO 11885 : 2009
Zinco	mg/kg	(A)	UNI EN 13657 : 2004 + UNI EN ISO 11885 : 2009
Tallio	mg/kg	(A)	UNI EN 13657 : 2004 + UNI EN ISO 11885 : 2009
Selenio	mg/kg	(A)	UNI EN 13657 : 2004 + UNI EN ISO 11885 : 2009
Molibdeno	mg/kg	(A)	UNI EN 13657 : 2004 + UNI EN ISO 11885 : 2009
Manganese	mg/kg	(A)	UNI EN 13657 : 2004 + UNI EN ISO 11885 : 2009
Vanadio	mg/kg	(A)	UNI EN 13657 : 2004 + UNI EN ISO 11885 : 2009
Potere calorifico inferiore	MJ/kg	≥ 15	CNR IRSA 4 Q64 Vol. 2 1988
Fluoro totale	% s.s	(B)	EPA 5050 : 1994 + EPA 9056 : 1994
Bromo totale	% s.s	(B)	EPA 5050 : 1994 + EPA 9056 : 1994
Iodio	% s.s	(B)	EPA 5050 : 1994 + EPA 9056 : 1994
Cloro organico	% s.s	(B)	EPA 5050 : 1994 + EPA 9253 : 1994
Cloro totale	% s.s	≤ 1	EPA 5050 : 1994 + EPA 9253 : 1994 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Zolfo	% s.s	(B)	EPA 5050 : 1994 + EPA 9056 : 1994
Ferro	% s.s	(B)	UNI EN 13657 : 2004 + UNI EN ISO 11885 : 2009
Idrocarburi totali	mg/kg	(A)	EPA 3550C : 2007 + EPA 8015D : 2003
Solventi organici aromatici	mg/kg	(A)	CNR IRSA 23 b Q64 Vol. 3 1990
Solventi organici clorurati	mg/kg	(A)	CNR IRSA 23 a Q64 Vol. 3 1990
Solventi organici azotati	mg/kg	(A)	EPA 3550C : 2007 + EPA 8270D : 2014
IPA (sommatoria e speciazione)	mg/kg	(A)	CNR IRSA 25 Q64 Vol. 3 1990
Note:			
(A) Parametri ambientali, ricercati per la classificazione del rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.			
(B) Non vengono fissati valori limite. Sono parametri di natura prettamente commerciale. La definizione dei valori limite è rimessa a specifici accordi tra produttore e utilizzatore.			
I limiti di riferimento per i parametri: <u>potere calorifico inferiore</u> , <u>cloro totale</u> e <u>mercurio (espresso in mg/MJ)</u> sono quelli riportati alla tabella 1 (classe 3) dell'allegato 1 del DM 22/2013 relativo alla disciplina che regola i combustibili solidi secondari (CSS). Tali parametri sono ricercati per scopi commerciali.			

9. *Verifiche analitiche sui rifiuti prodotti dalla miscelazione di scarti e bave di gomma tecnica (codice EER 191204) da destinare a recupero energetico esterno, ricercando per ogni lotto di produzione i seguenti parametri:*

Parametro	U.M.	Limite	Metodo analitico
<i>Solidi totali fissi (residuo a 600°C)</i>	%	-	CNR IRSA 2 Q64 Vol. 2 1984
<i>Antimonio</i>	mg/kg	-	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
<i>Arsenico</i>	mg/kg	-	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
<i>Mercurio</i>	mg/kg mg/MJ	- ≤ 0,08	UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3200 AI Man 29 2003
<i>Cadmio</i>	mg/kg	-	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
<i>Cromo totale</i>	mg/kg	-	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
<i>Cobalto</i>	mg/kg	-	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
<i>Piombo</i>	mg/kg	-	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
<i>Rame</i>	mg/kg	-	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
<i>Nichel</i>	mg/kg	-	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
<i>Tallio</i>	mg/kg	-	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
<i>Manganese</i>	mg/kg	-	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
<i>Vanadio</i>	mg/kg	-	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
<i>Potere calorifico inferiore</i>	MJ/kg	≥ 15	CNR IRSA 4 Q64 Vol. 2 1988
<i>Cloro organico</i>	%	(B)	EPA 5050:1994 + EPA 9253:1994
<i>Cloro totale</i>	%	≤ 1	EPA 5050:1994 + EPA 9253:1994 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
<i>Zolfo</i>	%	(B)	EPA 5050:1994 + EPA 9056:1994

(B) *Non vengono fissati valori limite. Sono parametri di natura prettamente commerciale. La definizione dei valori limite è rimessa a specifici accordi tra produttore e utilizzatore.*

- 2.c) **Il Piano di Monitoraggio dell'installazione** stabilito nell'AIA viene aggiornato integrando i criteri indicati al **paragrafo D3.1 dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4679 del 06/10/2020 e smi con le seguenti **modalità di campionamento**:

D3.1) Criteri generali di monitoraggio e interpretazione dei dati, monitoraggi specifici, esecuzione e revisione del piano

[...omissis...]

RIFIUTI - MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

Per i rifiuti prodotti dalla miscelazione di scarti e bave di gomma tecnica (EER 191204) contenuti in cassoni, le determinazioni analitiche previste nel Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA sono condotte su campioni prelevati in conformità alla norma Uni 10802:2013.

PRODOTTI (GVG GRANULO, GVG POLVERINO) - MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

*Deve essere prodotta una **procedura di dettaglio con allegati schemi operativi e planimetrie, parte integrante del PdM**, dove andranno indicate per la linea sia di granulazione, sia di polverizzazione, declinate tra linee C, D e relativi assetti di produzione (1, 2, 3), l'applicazione delle modalità di campionamento così come illustrate nel Piano di Monitoraggio proposto dal gestore nella revisione n. 2 di Novembre 2021 (indicando precisamente i punti di prelievo interessati a seconda della linea e dell'assetto produttivo), la modalità di formazione del campione finale rappresentativo (a seconda che sia prodotto un granulo da più unità con stessa curva granulometrica oppure no), il trattamento del campione finale rappresentativo del lotto ai fini delle determinazioni analitiche di cui all'Allegato 1, lettera a) e b) al DM n. 78/2020 (dimensioni del granulo o del polverino).*

Oltre a due distinte planimetrie (in funzione del diverso processo finalizzato alla produzione di GVG in forma di granulo o di polverino, in modo da distinguere i punti di prelievo previsti per il campionamento a seconda del prodotto di lavorazione, alla procedura andranno allegati gli schemi a blocchi di tutte le linee e assetti con indicazione dei punti di prelievo (es. uscita setacci, coclee, ecc.). Nelle planimetrie e negli schemi a blocchi dovranno essere identificate correttamente le varie coclee citate come punti di prelievo, specificando in che punto del processo sono posizionate (nei

vari casi, confezionamento diretto, produzione di polverino e verifiche per lettera a) dell'Allegato 1 al DM n. 78/2020, ecc.); tale documentazione, indispensabile per l'attuazione del Piano di Monitoraggio, dovrà essere sempre resa disponibile agli organi di controllo unitamente all'AIA. Detti punti di prelievo dovranno essere identificati sulle macchine con idonea cartellonistica identificativa e, all'atto del campionamento di ciascun lotto di produzione dovrà essere noto, tramite registrazione interna e/o nel Piano di Campionamento previsto, l'assetto di produzione in corso, così come declinato nel Piano di Monitoraggio e procedura allegata.

- 2.d) Le raccomandazioni, indicate al fine di favorire la migliore gestione dell'installazione e attuazione delle condizioni espresse nell'AIA, sono aggiornate integrando le indicazioni gestionali riportate nella **sezione E)** dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4679 del 06/10/2020 e smi, con la seguente:

Sezione indicazioni gestionali

[...omissis...]

7. *I metodi analitici individuati e riportati nel Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA sono univoci, per cui si raccomanda il rispetto di quanto stabilito nello specifico paragrafo D.3 dell'Allegato all'AIA per le varie matrici interessate da attività di campionamento/analisi,*

3. Di mantenere inalterata la **validità dell'AIA** fissata al **06/10/2032**;
4. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo;
5. Di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
6. Di confermare tutte le restanti disposizioni e condizioni di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4679 del 06/10/2020 e smi;
7. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
8. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aiararpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Fabrizio Magnarello

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.